

CONDIZIONI GENERALI

TRATTENERE LA CORRISPONDENZA

- 1 Le presenti condizioni generali (CG), insieme alle CG «Servizi postali» e al relativo factsheet «Ordine di rispedizione» nella versione di volta in volta vigente, costituiscono la base per la prestazione di trattenere temporaneamente gli invii per le clienti e i clienti (di seguito denominati «cliente») di Posta CH SA (di seguito denominata «la Posta»). Gli ordini sono soggetti a pagamento e limitati a una durata massima di 26 settimane. Per la trasmissione dell'ordine tramite internet si applicano in aggiunta le CG «Login Centro clienti». Se l'ordine riguarda una casella postale, valgono anche le CG sull'utilizzo di una casella postale.
- 2 Il cliente che desidera prolungare il trattenimento della corrispondenza oltre la durata massima di 26 settimane, deve trasmettere un nuovo ordine a pagamento del servizio «Trattenere la corrispondenza», in cui il primo giorno di trattenuta del nuovo ordine non può essere compreso nella durata di quello precedente. Se un ordine viene rinnovato, gli invii trattenuti nell'ordine precedente non vengono trattenuti nel quadro dell'ordine successivo e vanno trattati come descritto al numero 8.
- 3 Il cliente deve trasmettere indicazioni complete e veritiere alla Posta. Per ogni ordine di trattenere la corrispondenza si deve impartire un ordine separato. Le persone fisiche e giuridiche domiciliate allo stesso indirizzo possono essere riunite in un unico ordine.
- 4 Il trattenimento di invii agli ospiti e ai residenti di istituti quali hotel, ospedali o case di riposo è possibile solo presentando un relativo accordo tra la Posta e l'istituzione (dichiarazione d'impegno).
- 5 Gli ordini che non vengono impartiti almeno quattro giorni feriali (da lunedì a sabato) prima del primo giorno di trattenimento della corrispondenza sono considerati ordini urgenti soggetti a supplemento.
- 6 Gli invii in entrata vengono trattenuti fino alla scadenza dell'ordine di trattenere la corrispondenza. La consultazione e/o il ritiro di invii durante il periodo di esecuzione dell'ordine implica automaticamente l'interruzione dell'ordine impartito di trattenere la corrispondenza.
- 7 Non possono essere trattenuti gli invii con estensione della prestazione «Corriere Svizzero». Gli atti giudiziari ed esecutivi vengono trattenuti per sette giorni al massimo. Per maggiori dettagli sulle rispettive categorie d'invio, eccezioni e fattispecie valgono i documenti elencati al numero 1.
- 8 Il cliente è tenuto a ritirare presso la filiale indicata sull'ordine, o a farsi recapitare al proprio domicilio (escluso il sabato), la corrispondenza trattenuta al più tardi una settimana dopo la scadenza del relativo ordine. Qualora il cliente non provveda a quanto precede, gli invii vengono restituiti ai rispettivi mittenti in quanto considerati non recapitabili.
- 9 Il trattamento di pacchi e invii espresso avviene secondo l'emissione dell'ordine del rispettivo cliente e dei principi vigenti al riguardo. I pacchi possono essere trattenuti solo per una durata massima dell'ordine di otto settimane.
- 10 I mittenti di invii con accertamento di recapito vengono informati per iscritto che, a causa dell'esistenza di un ordine di trattenere la corrispondenza, gli invii saranno recapitati in un secondo momento. L'assenza del cliente e la durata del suo ordine non vengono comunicate a ulteriori terzi. Sono fatti salvi gli obblighi di divulgazione e d'informazione previsti dalla legge.
- 11 I prezzi sono quelli indicati sulla relativa pubblicazione della Posta di più recente edizione.
- 12 La Posta declina qualsiasi responsabilità per la mancata esecuzione o un adempimento incompleto degli ordini di trattenere la corrispondenza, sempre che il danno non sia stato causato intenzionalmente o per grave negligenza. Ai fini della valutazione di eventuali prestazioni di risarcimento danni da parte della Posta, fa fede in ogni caso l'incarico di trasporto impartito dal mittente del relativo invio.
- 13 Il cliente può disdire gli ordini in ogni momento. Il termine di elaborazione della Posta è di cinque giorni feriali al massimo. Non sussiste alcun diritto di riduzione o rimborso dei costi. È fatta salva l'analoga disdetta degli incarichi da parte della Posta, qualora venga riscontrato un abuso, in particolare nel caso in cui il cliente non fosse noto al vecchio indirizzo.
- 14 Restano salve in qualsiasi momento modifiche successive alle CG. Si applica esclusivamente il diritto svizzero. Il foro competente è Berna. Sono fatte salve eventuali disposizioni legali obbligatorie di tenore contrario.
- 15 La modalità di trattamento dei dati del cliente da parte della Posta e i diritti che spettano al cliente in tal senso sono illustrati nelle CG «Servizi postali» e/o nelle CG «Login Centro clienti» (disponibili alla pagina www.posta.ch/cg). Le disposizioni relative alla protezione dei dati riportate nelle suddette CG si applicano anche al presente rapporto contrattuale.
- 16 Le CG «Trattenere la corrispondenza» in vigore costituiscono parte integrante del contratto e possono essere consultate all'indirizzo www.posta.ch/cg. In singoli casi, su richiesta del cliente, la Posta può fornire una versione cartacea delle CG. Il cliente prende atto che le CG in versione cartacea costituiscono soltanto una riproduzione delle CG pubblicate in formato elettronico in vigore in quel momento, le uniche giuridicamente vincolanti, e che forniscono informazioni legalmente valide solo se corrispondono in tutto e per tutto alla versione elettronica.

© Posta CH SA, gennaio 2018